



Secondo l'avvocato generale Wathelet, né l'accordo di associazione UE-Marocco né l'accordo UE-Marocco sulla liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli e della pesca si applicano al Sahara occidentale

L'avvocato generale propone dunque alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale secondo la quale detti accordi si applicano a tale territorio

Il Sahara occidentale è un territorio dell'Africa nord-occidentale, delimitato a nord dal Marocco, a nord-est dall'Algeria, a est e a sud dalla Mauritania e ad ovest dall'Atlantico. A tutt'oggi, la maggior parte del territorio del Sahara occidentale è controllata dal Marocco che ritiene di esserne il sovrano. Una parte di minore estensione e assai poco abitata del Sahara occidentale, situata nella parte orientale del territorio, è controllata dal Fronte Polisario, un'organizzazione che mira a ottenere l'indipendenza del Sahara occidentale.

Nel 2012 l'Unione europea e il Marocco hanno concluso un accordo che prevede misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca («accordo di liberalizzazione»). Tale accordo, il cui ambito di applicazione territoriale dipende da quello dell'accordo di associazione UE-Marocco¹, è stato formalmente concluso dall'Unione europea mediante una decisione del Consiglio².

Il Fronte Polisario ha adito il Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento di tale decisione. Con sentenza del 10 dicembre 2015³ il Tribunale ha annullato la decisione in questione nella parte in cui approva l'applicazione dell'accordo di liberalizzazione al Sahara occidentale. In particolare, il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio era venuto meno al suo obbligo di esaminare, preliminarmente alla conclusione di detto accordo, che non vi fossero indizi di uno sfruttamento delle risorse naturali del territorio del Sahara occidentale sotto il controllo marocchino che potesse svolgersi a danno dei suoi abitanti e che potesse arrecare pregiudizio ai loro diritti fondamentali.

Il Consiglio ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Nelle conclusioni presentate in data odierna l'avvocato generale Melchior Wathelet afferma che **il Sahara occidentale non fa parte del territorio del Marocco e che, pertanto, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, né l'accordo di associazione UE-Marocco né l'accordo di liberalizzazione sono ad esso applicabili.**

Infatti, in primo luogo, l'avvocato generale constata che dal 1963 il Sahara occidentale è inserito dall'ONU nel suo elenco dei territori non autonomi, i quali rientrano nell'ambito di applicazione della

¹ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e approvato in nome delle Comunità con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000 (GU 2000, L 70, pag. 1).

² Decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU 2012, L 241, pag. 2).

³ Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015, *Fronte Polisario/Consiglio* ([T-512/12](#)).

sua risoluzione sull'esercizio del diritto all'autodeterminazione da parte dei popoli coloniali⁴. Riguardo alla questione se la portata dei trattati o degli accordi internazionali conclusi dagli Stati che amministrano territori non autonomi si estenda anche a tali territori, l'avvocato generale osserva che la prassi della maggior parte di tali Stati dimostra che una tale estensione è subordinata alla sua previsione espressa all'atto della ratifica dei trattati o degli accordi. Orbene, i due accordi citati non contengono alcuna disposizione volta ad estendere il loro ambito di applicazione al Sahara occidentale e una tale estensione non è stata prevista neppure all'atto della ratifica di tali accordi da parte del Marocco.

In secondo luogo, l'avvocato generale sottolinea che l'Unione e i suoi Stati membri non hanno mai riconosciuto che il Sahara occidentale fa parte del Marocco o che rientra nella sua sovranità.

In terzo luogo, l'avvocato generale contesta gli argomenti secondo i quali è necessario riconoscere l'estensione della portata dei due accordi in questione al Sahara occidentale in quanto tali accordi sarebbero ad ogni modo applicati, di fatto, a tale territorio. Infatti, gli elementi esaminati nella presente causa non sono sufficienti per dimostrare l'esistenza di una prassi generale e di lunga durata che, con la piena consapevolezza delle parti interessate, sarebbe contraria ai termini stessi di tali accordi, termini che limitano l'ambito di applicazione degli accordi al solo territorio del Marocco. Orbene, solo una siffatta prassi potrebbe costituire un nuovo accordo tra le parti sull'estensione dell'ambito di applicazione territoriale dei due accordi citati.

In quarto luogo, l'avvocato generale ricorda che, in linea di principio, il diritto internazionale non consente di estendere l'ambito di applicazione di un trattato bilaterale a un territorio che costituisce una parte terza rispetto alle parti del trattato. Orbene, il Sahara occidentale costituisce appunto un siffatto territorio rispetto all'Unione e al Marocco.

A causa dell'inapplicabilità dei citati accordi al Sahara occidentale, l'avvocato generale propone alla Corte **di annullare la sentenza del Tribunale e di respingere il ricorso del Fronte Polisario in quanto irricevibile poiché quest'ultimo non ha più interesse a far annullare la decisione contestata.**

Inoltre, anche se i due accordi fossero applicabili al Sahara occidentale, l'avvocato generale è dell'avviso che **il Fronte Polisario non sia direttamente e individualmente interessato dalla decisione controversa e che, pertanto, il suo ricorso debba essere parimenti respinto per tale motivo.** Infatti, il Fronte Polisario è riconosciuto dalla comunità internazionale soltanto quale rappresentante del popolo del Sahara occidentale nel processo politico destinato a risolvere la questione dell'autodeterminazione del popolo di tale territorio e non come chiamato a difendere gli interessi commerciali di tale popolo. Inoltre, il Fronte Polisario non sembra essere un rappresentante esclusivo del popolo del Sahara occidentale nelle relazioni internazionali poiché non è escluso che la Spagna, antico colonizzatore di tale territorio, abbia ancora responsabilità al riguardo.

Per il caso in cui la Corte decida che gli accordi in questione siano comunque applicabili al Sahara occidentale e che il Fronte Polisario sia autorizzato a contestare la decisione controversa, l'avvocato generale osserva, al pari del Tribunale, che il Consiglio è **venuto meno al suo obbligo di esaminare tutti gli elementi rilevanti delle circostanze della conclusione dell'accordo di liberalizzazione.** In particolare, sebbene, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, il Consiglio non fosse tenuto a valutare gli effetti della conclusione di tale accordo sullo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale, esso avrebbe dovuto prendere in considerazione **la situazione dei diritti dell'uomo in tale territorio nonché il potenziale impatto dell'accordo su tale situazione.** In tale ipotesi, l'avvocato generale ritiene che **il Tribunale abbia proceduto correttamente all'annullamento parziale della decisione contestata** nella parte in cui approva l'applicazione dell'accordo di liberalizzazione al Sahara occidentale, **cosicché l'impugnazione del Consiglio deve essere respinta in quanto infondata.**

⁴ Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU del 14 dicembre 1960, 1514 (XV) sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106